



COMUNE DI MONTANARO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Matteotti, 13 – 10017 Montanaro (TO) Tel 011 91 60 102 - P.E.C.: comune.montanaro.to@legalmail.it

Ordinanza n. **16**
Del 12/02/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - "52 CARNEVALE STORICO MONTANARESE - EDIZIONE 2026".

IL SINDACO

Atteso che in data 16.02.2026, nelle vie centrali del paese, si svolgerà la manifestazione temporanea denominata “52° *Carnevale Storico Montanarese - Edizione 2026*”.

Rilevato che la sfilata del Carnevale Storico Montanarese attira un considerevole numero di partecipanti e di spettatori e che una parte di essi si affollano sui balconi delle abitazioni ubicate lungo le vie interessate dal percorso che possono determinare un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

Rilevato che in tali occasioni è previsto un incremento di consumo di bevande, contenute in recipienti frangibili con conseguente rischio abbandono degli stessi che possono determinare un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

Dato atto che in occasione di tali manifestazioni, per garantire la prevenzione dell'ordine pubblico e l'incolumità dei partecipanti e spettatori, si rende necessario:

- Vietare affollamento sui balconi degli edifici che si affacciano sul percorso della sfilata dei carri allegorici lunedì 16.02.2026 dalle ore 20:30 alle ore 24:00;
- Che i cavalli da sella e da tiro trainanti calessi e simili che partecipano alla sfilata carnevalesca dovranno essere condotti a briglia a piedi da persone idonee.
- Ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di autorizzazione temporanea per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ad ogni altro soggetto titolato alla somministrazione su aree pubbliche nonché ai soggetti privati vietare:
 - la vendita e somministrazione, anche mediante distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc.), bottiglie e lattine chiuse;
 - la vendita e la somministrazione di alcolici al di sopra dei 21°;
 - l'introduzione e la detenzione, nell'area della manifestazione, di bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri anche se a titolo gratuito.
- vietare l'utilizzo di qualsiasi tipo di prodotto sotto pressione cosiddetto “*bomboletta spray*” contenente, ad esempio, schiume, stelle filanti e qualsiasi altro materiale che potrebbe risultare urticante e/o generare problemi alla salute.

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 e s.m.i. che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Vista la L.R. 38/2006 ed in particolare l'art. 7 comma 4;

Vista in particolare la Direttiva Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28.07.2017 laddove sottolinea il

rispetto di adeguati livelli di safety e security nell'ambito delle manifestazioni con obbligo per l'Ente di attuare tutte le misure possibili per la riduzione dei livelli di rischio;

ORDINA

Dalle ore 13:00 alle ore 24:00 del giorno lunedì 16.02.2026, in occasione della suddetta manifestazione.

E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di autorizzazione temporanea per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nonché ad ogni altro soggetto titolato alla somministrazione su aree pubbliche nell'area della manifestazione nonché ai soggetti privati:

- di vendere e somministrare, anche mediante distributori automatici, bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc), bottiglie e lattine chiuse;
- di vendere e di somministrare alcolici al di sopra dei 21°.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri, anche se a titolo gratuito.

E' consentito ai titolari di pubblici esercizi, somministrare le bevande consentite in contenitori frangibili esclusivamente all'interno del locale.

E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO agli operatori esercenti il commercio, in sede fissa o itinerante, nonché ai soggetti privati di vendere qualsiasi tipologia di bomboletta spray, indipendentemente dal loro contenuto. Analogamente è vietato a chiunque introdurre ed utilizzare, nell'area della manifestazione, le bombolette spray sopra menzionate.

Dalle ore 20:30 alle ore 24.00 del giorno lunedì 16.02.2026, in occasione della suddetta manifestazione:

E' FATTO OBBLIGO a tutti coloro dispongono, a qualsiasi titolo, di abitazioni prospicienti le vie ove hanno luogo le sfilate dei carri allegorici: via Caluso, P.zza Massa, via Prono, P.zza Rimembranza, via Mazzini, via Madonna d'Isola, via Ubertini, via G. Garibaldi, Via G.B. Clara e corso I° Maggio di limitare durante lo svolgimento della sfilata dei carri allegorici l'accesso ai balconi ad un numero di persone tale da evitare pericolosi affollamenti da cui potrebbero scaturire, in caso di crollo o di altro evento dannoso, situazioni di personale responsabilità civile e penale.

E' FATTO OBBLIGO a tutti coloro che durante la sfilata carnevalesca partecipino con cavalli da sella e/o da tiro trainanti calessi e simili dovranno essere condotti a briglia a piedi da persone idonee in modo tale da non creare pericolo per la pubblica incolumità.

I trasgressori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza Sindacale incorreranno nella sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (a norma della L. 3/2003, art. 16) se non sanzionati per fatto più grave in relazione ai disposti normativi in premessa citati ed al Codice Penale a seconda della fattispecie di condotta espressamente tenuta dal trasgressore;

Le forze dell'ordine sono incaricate del controllo e dell'esatta osservanza della presente.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel sito istituzionale al fine di darne massima diffusione;

Che la presente ordinanza venga trasmessa ai pubblici esercizi ed esercizi commerciali del genere alimentare, nonché alla Prefettura di Torino, alla Questura, ai Carabinieri di Montanaro, Polizia di Stato di Chivasso, Guardia di Finanza di Chivasso;

Che la presente ordinanza venga consegnata all'Associazione organizzatrice dell'evento, "Pro Loco di Montanaro", affinché renda noto il divieto sia ai partecipanti che agli esercenti presenti alla manifestazione;

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate della verifica sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07/08/1980 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. per il Piemonte.

Firmato digitalmente

Il Sindaco

Dott. Careri Antonino